

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 18 giugno 2026 n. 20700

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAGETTA Antonella - Presidente

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Rel. Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - Consigliere

Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16744-2024 proposto da:

██████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

- ricorrente -

contro

██████ in qualità di titolare della ditta ████████

- intimata -

avverso la sentenza n. 236/2024 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/06/2024
R.G.N. 60/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione a precetto proposta da [REDACTED] (in qualità di titolare della ditta "[REDACTED]" e la domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore [REDACTED], condannando la prima a pagare in favore del lavoratore il credito calcolato dagli ispettori nel verbale di diffida per infedele registrazione delle reali ore di lavoro. Con la domanda riconvenzionale, il [REDACTED] aveva chiesto anche una somma ulteriore a titolo di differenze tra quanto sosteneva essergli dovuto e quanto già corrisposto dalla datrice di lavoro in virtù del verbale.
2. In sintesi, la Corte territoriale ha accolto l'opposizione a precetto e ha dichiarato che la datrice di lavoro nulla doveva al lavoratore in forza del verbale di diffida (atto di natura amministrativa, idoneo ad acquisire titolo esecutivo, che non determina passaggio in giudicato dell'accertamento) e ha condannato il lavoratore a restituire quanto percepito dalla datrice di lavoro poiché non erano stati provati i fatti costitutivi del diritto.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [REDACTED] con due motivi.
4. [REDACTED] non ha svolto attività difensiva.
5. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni (art. 380 bis 1. cod. proc. civ.)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati secondo le rubriche formulate dalla stessa parte ricorrente:
 - 1.1. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione dell'art. 244 cod. proc. civ.: la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere non provate dal lavoratore il proprio credito, essendo stato dedotto fin dal primo grado un capitolo di prova (riproposto in appello) dedicato alle ore effettivamente svolte;
 - 1.2. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 421 cod. proc. civ.: la Corte d'Appello avrebbe errato nel non esercitare i propri poteri-doveri istruttori officiosi all'esito della camera di consiglio.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova relativi alle ore effettivamente lavorate perché privi della indicazione dell'orario di lavoro asseritamente svolto dal Sa.An. e della sua articolazione nei giorni della settimana, mentre i capitoli proposti richiedevano la conferma di un prospetto (riprodotto in ricorso) allegato al n. 6 della produzione di parte.

3. In particolare, soprattutto la doglianza relativa al primo motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione: la Corte territoriale ha giudicato sostanzialmente generica e meramente valutativa la richiesta rivolta al teste di confermare o meno un prospetto con l'elenco di un certo numero di ore lavorate, giornata per giornata, raffrontate con analogo elenco delle ore riportate in busta paga e delle asserite differenze retributive, dunque ha ben esaminato il prospetto che costituiva il reale contenuto dell'articolato e lo ha ritenuto inidoneo allo scopo di consentire al giudice di acquisire utili elementi di prova rigorosa dell'effettivo espletamento del numero di ore di lavoro asseritamente effettuate.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8924 del 11/09/1997 (Rv. 507826 - 01) che in materia di prova della prestazione di lavoro straordinario, è esente da vizi logici ed errori giuridici la valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generici e valutativi, di capitoli di prova testimoniale facenti riferimento, senza ulteriori precisazioni, a "cinque ore di lavoro straordinario" nei giorni da lunedì a venerdì e ad "otto ore al sabato". Si è in quella sede richiamato il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass. 9231 del 1 settembre 1995, 4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del 1991, 517 del 1981).

4. Secondo il ricorrente, tuttavia, la Corte avrebbe dovuto ammettere la prova per testi, previa eventuale integrazione dei capitoli, qualora li avesse ritenuti incompleti.

I giudici di appello hanno tuttavia precisato che i capitoli di prova facevano generico riferimento alla conferma del prospetto (anche in questa sede riprodotto) contenente colonne intitolate alle giornate riportate in busta paga, altra colonna riferita alle ore lavorate e una terza alle differenze retributive pretese ed hanno concluso, con una valutazione esente da qualsiasi vizio logico od errore giuridico, che gli stessi - da considerare non domandabili a testimoni perché non solo generici, ma anche implicanti valutazioni da parte dei medesimi testimoni.

4.1. Per la ineliminabile necessità per il teste di esprimere valutazioni, derivante dalla carenza di specificità dei capitoli di prova, dunque, nella sostanza, non si è fatto ricorso al potere dovere di integrazione di ufficio da parte del giudice. È del resto principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che "il giudizio sulla mancata specificazione dei fatti dedotti nei capitoli della prova testimoniale costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato" (Cass, 14 febbraio 1975 n. 598).

Per altro verso, il potere di disporre di ufficio mezzi istruttori ritenuti necessari od opportuni ai fini della decisione, conferito al giudice del merito in materia di controversie di lavoro dagli articoli 421 e 437 del Codice di procedura civile, è meramente discrezionale, sicché il mancato esercizio di esso non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 3549 del 15 aprile 1994, 2920 del 25 marzo 1987).

L'affermazione dei giudici di appello secondo la quale sarebbe stata necessaria la prova dell'effettuazione del lavoro straordinario ai fini dell'accoglimento della domanda, non è affatto incompatibile con il mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 437, secondo comma, del codice di procedura civile, sia perché l'esercizio di questi è del tutto discrezionale, sia perché il provvedimento del giudice di appello può essere implicita espressione del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti (Cass. 4562 del 22 aprile 1995).

È evidente che l'esercizio discrezionale del potere istruttorio d'ufficio è soggetto al vaglio di legittimità, ed in particolare (Cass. n. 32596 del 14/12/2025 (Rv. 677149 - 01) si è condivisibilmente precisato che il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.

Tali presupposti non erano presenti nel caso di specie, né hanno costituito oggetto di specifica allegazione da parte dell'odierno ricorrente per cui la Corte d'Appello non ha violato il disposto dell'art. 437 cod. proc. civ.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto sulle spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2026.